

VERSAMENTO ACCONTO IVA – SCADENZA 28 DICEMBRE

17 dicembre 2020

Lunedì 28 dicembre 2020 (il 27 cade di domenica) sarà l'ultimo giorno utile per versare l'acconto IVA 2020.

L'obbligo di versamento dell'acconto IVA è disposto dall'art. 6 della Legge n. 405/90.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il **periodo fiscale 2019 con un debito IVA**.

Sono esclusi dal versamento dell'acconto IVA i contribuenti per i quali l'importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2020;
- hanno cessato l'attività entro il 30 settembre 2020 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2020 per i contribuenti mensili;
- operano in regime agricolo di esonero *ex art 34*, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
- esercitano attività di intrattenimento *ex art 74*, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/91;
- operano nel regime dei contribuenti "minimi" e dei "forfetari";
- sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
- sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda entro il 30 settembre 2020 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2020 (se mensili);
- sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;
- sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l'acconto IVA eventualmente dovuto dalle imprese fallite.

ATTENZIONE: Quest'anno, in via del tutto eccezionale, sono previste alcune proroghe per i versamenti in scadenza nel mese di dicembre al fine di contenere gli effetti economici negativi causati dalla pandemia da Covid-19 in corso; tali proroghe interessano anche il versamento dell'acconto IVA.

In particolare l'acconto IVA in scadenza il 28 dicembre, per effetto del Decreto "Ristori-quater" (D.L. n. 157/2020), è **prorogato al 16 marzo 2021** per i soggetti:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019** e che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;**
- esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che **hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.**

Inoltre, **a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:**

- **esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020**, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (ad esempio musei, teatri, palestre, ecc.);
- **esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse alla data del 26 novembre 2020;**
- **operano nei settori economici individuati nell'allegato 2¹ del Decreto "Ristori-bis", ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse alla data del 26 novembre 2020.**

Il versamento sospeso è da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

In via generale il versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con **modello F24, codice 6013** per i contribuenti mensili e **6035** per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2020 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2020 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con crediti per altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

¹ Tabella allegata in fondo al documento.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- **storico:** 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2020 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2019, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
 - il contribuente mensile nel 2019 diventato trimestrale nel 2020 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2019;
 - il contribuente trimestrale nel 2019 diventato mensile nel 2020 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2019 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
- **analitico:** 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del **20 dicembre 2020**. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
 - le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
 - le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
 - le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
- **previsionale:** 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso. Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la **sanzione del 30% oltre ad interessi**.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso, versando l'acconto dovuto con **riduzione della sanzione**:

- **allo 0,1%** per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino al 1,40% per 14 giorni di ritardo.
- **al 1,5%** se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo),
- **al 1,67%** se la violazione verrà sanata entro 90 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).
- **al 3,75%** se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2019 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell'acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

- **ad un terzo (10%)** nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
- **ai due terzi (20%)** nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i soggetti passivi IVA che operano in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) la circolare n. 27/E del 2017 ha chiarito che devono determinare l'acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico/previsionale/effettivo), tenendo conto dell'IVA versata all'Erario nell'ambito di tale meccanismo.

RICORDA: cogliamo l'occasione per ricordarVi che l'art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000 prevede una **sanzione penale** in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000 euro. Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma **occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 28 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.**

Il contribuente non è punibile ai sensi dell'art.10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all'integrale pagamento di quanto dovuto all'Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Come traspare da questa circolare informativa il calcolo degli acconti dovuti con il metodo previsionale si presenta come un'operazione piuttosto delicata.

Per procedere al calcolo degli importi dovuti necessitiamo della Vostra autorizzazione dato che tale ricalcolo potrebbe comportare, in caso di incapienza, rischi di sanzioni.

Per tale ricalcolo vi verrà addebitato un compenso straordinario pari ad Euro 150,00 oltre ad oneri accessori.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Codice ATECO - Allegato 2 D.L. n. 149/2020	
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca